



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE n. *116* del *08.10.1998*

e

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 145 del 22.12.1998, n. 19 del 02.03.2005 e n.5 del 20.03.2007



INDICE

- Art. 1 - [Oggetto del regolamento](#)
- Art. 2 - [Oggetto del canone](#)
- Art. 3 - [Soggetti attivi e passivi](#)
- Art. 4 - [Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni](#)
- Art. 5 - [Revoca di concessioni o autorizzazioni](#)
- Art. 6 - [Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione, graduazione e determinazione del canone](#)
- Art. 7 - [Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili.](#)
- Art. 8 - [Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe](#)
- Art. 9 - [Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina](#)
- Art. 10 - [Criteri di determinazione del canone per L'occupazione del sottosuolo e soprassuolo](#)
- Art. 11 - [Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone](#)
- Art. 12 - [Esenzioni](#)
- Art. 13 - [Agevolazioni](#)
- Art. 14 - [Denuncia e versamento del canone](#)
- Art. 15 - [Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone](#)
- Art. 16 - [Sanzioni](#)
- Art. 17 - [Funzionario responsabile del procedimento](#)
- Art. 18 - [Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche](#)
- Art. 19 - [Entrata in vigore](#)

Allegati

- [Elenco delle vie](#)

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446¹.

Art.2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art.3

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

1. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art.4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da uno solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile al Servizio Edilizia Privata;
 - b) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Settore Lavori Pubblici;

- c) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Servizio Edilizia Privata;
 - d) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, al Servizio Tributi;
 - e) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, al Settore Lavori Pubblici.
4. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Sindaco o al Funzionario dallo stesso delegato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

Art.5

Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 13, comma 8 del presente regolamento.

Art. 6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione, graduazione e determinazione del canone

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Il canone è determinato in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Art.7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

Passi carrabili

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
2. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 13.
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.
4. I passi carrabili non sono soggetti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
6. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art.8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,077 al metro quadrato per giorno.
4. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
6. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
7. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.

8. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
9. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del settanta per cento.
10. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.
11. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

Art.9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art.10

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica
4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo

una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;

- il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;

b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

c. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfetariamente, per le prime due annualità, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; a decorrere dal terzo anno il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura di tariffa riferita alla classe fino a 20.000 abitanti, di cui all'art.63, comma 2, lettera f), punto 1), del citato D.Lgs. 446/97.

Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non potrà essere inferiore a € 516,46.

Art.11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.

Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.

2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:

-centro abitato;

-zona esterna;

-sobborghi e zone periferiche.

3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
8. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:
 - centro abitato;
 - zona limitrofa;
 - sobborghi e zone periferiche

Art. 12

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a.) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917², per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b.) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c.) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d.) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e.) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f.) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g.) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h.) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i.) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- l.) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- m.) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- n.) le occupazioni realizzate da Associazioni o Gruppi di volontariato che, in base al loro statuto, non perseguono fini di lucro.

Art. 13

Agevolazioni

1. La Giunta Comunale valuterà eventuali riduzioni o esenzioni dal pagamento del canone a favore delle imprese che assumerebbero a proprio carico l'esecuzione diretta della sistemazione e della manutenzione delle aree pubbliche assegnate.

2. Il Responsabile del Settore competente provvederà a quantificare la riduzione/esenzione del canone.

Art. 14

Denuncia e versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

4. Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento al centesimo di euro.

I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi € 5,00 per le occupazioni permanenti.
8. Per le occupazioni temporanee si dovrà versare almeno un importo minimo di € 5,00.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a € 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
10. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 15

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti

- e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13 - comma 4 - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del **quinto** anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
 4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
 5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43³ e successive modificazioni, in un'unica soluzione o mediante altri strumenti previsti dalla legge per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
 6. E' stabilito in € 12,00 il limite, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, al disotto del quale non si procede ad emettere avvisi di accertamento o altri atti impositivi.
 7. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora nelle misure previste dal Regolamento delle Entrate Comunali dalla data dell'eseguito pagamento.
 8. Non si procederà al rimborso per somme, comprensive di canone ed interessi, inferiori ad € 12,00.

Art.16

Sanzioni

1. Per la tardiva presentazione della denuncia il trasgressore è punito con una sanzione pari al 100% della somma dovuta a titolo di canone.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia il trasgressore, qualora abbia regolarmente presentato domanda di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ottenendo il rilascio dell'atto

di concessione, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. *la tassa non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera € 258,23;*
- b. *il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni;*
- c. *il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1^a casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);*
- d. *il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.*

3. Per l'omessa presentazione della denuncia il trasgressore è punito con una sanzione pari al 200% della somma dovuta a titolo di canone.
4. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggior canone dovuto.
5. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25% del canone dovuto.
6. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
7. Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 la sanzione minima da applicarsi sarà pari a € 51,00.
8. Le sanzioni amministrative di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono ridotta ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
9. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nelle misure previste dal Regolamento delle Entrate Comunali.
10. Le sanzioni di cui sopra si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285⁴.

Art. 17

Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, al Funzionario Responsabile del Settore Entrate sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 18

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507⁵ e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

**NOTE AGGIUNTIVE
RELATIVE ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Tutti gli articoli del presente Regolamento devono rispettare quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212⁶.
2. Si riportano di seguito gli articoli n. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della citata legge:

3. Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

5. Informazione del contribuente.

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

6. Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7. Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241⁷, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

8. Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441⁸, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁹, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

11. Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza,

sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413¹⁰, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

-
- ¹ **D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O..
 - ² **D.P.R. 22-12-1986, n. 917** - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
 - ³ **D.P.R. 28-01-1988, n. 43** - Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.
 - ⁴ **D.Lgs. 30-04-1992, n. 285** - Nuovo codice della strada. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
 - ⁵ **D.Lgs. 15-11-1993, n. 507** - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.
 - ⁶ **L. 27 luglio 2000, n. 212** - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.
 - ⁷ **L. 07-08-1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
 - ⁸ **L. 05-07-1982, n. 441** - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. - Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1982, n. 194.
 - ⁹ **L. 23-08-1988, n. 400** - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
 - ¹⁰ **L. 30-12-1991, n. 413** - Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.**

1^ CATEGORIA		
TIPO AREA	DENOMINAZIONE	FRAZIONE
VIA	BELLINI VINCENZO	SONA
VIA	BOSCO (SONA)	SONA
VIA	CANOVA (SONA)	SONA
VIA	CAVOUR	SONA
VIA	CERVI FRATELLI	SONA
VIA	DEL SOLE	SONA
PIAZZA	DELLA VITTORIA	SONA
VIA	DELL'INDUSTRIA	SONA
VIA	DISCESA CHIESA	SONA
VIA	DONIZETTI GAETANO	SONA
CORTE	FEDRIGO	SONA
VIA	FUSARA	SONA
VIA	GESUITI	SONA
VIA	GIAROLA	SONA
VIA	GROTTO	SONA
VIA	LA PEZZA	SONA
VIA	LA SORGENTE	SONA
VIA	LEONCAVALLO RUGGERO	SONA
VIA	LIGURIA	SONA
VIA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	SONA
VIA	MANGANO	SONA
VIA	MARCONI GUGLIELMO(SONA)	SONA
VIA	MASCAGNI PIETRO	SONA
VIA	MATTEOTTI GIACOMO	SONA
VIA	MAZZA DON NICOLA	SONA
VIA	MOLINA	SONA
VIA	MONTE GRAPPA (SONA)	SONA
VIA	MONTE ORTIGARA	SONA
VIA	MONTECORNO	SONA
VIA	MONTELLO	SONA
VIA	MONTEMEZZI ITALO	SONA
VIA	MORINO	SONA
VIA	PAOLO VI	SONA
VIA	PERGOLESÌ GIOV.BATTISTA	SONA
VIA	PEROSI LORENZO	SONA
VIA	PIE' DI COLLE	SONA
LOCALITA'	PIONA	SONA
VIA	PORTEGONI	SONA
VIA	POZZA DELLE LASTRE	SONA

VIA	PUCCINI GIACOMO	SONA
VIA	RAINERA	SONA
VIA	REGINA DELLA PACE	SONA
VIA	RISORTA	SONA
PIAZZA	ROMA (SONA)	SONA
VIA	ROMA (SONA)	SONA
VIA	ROSSELLI FRATELLI	SONA
VIA	S.LUIGI GONZAGA	SONA
VIA	SALIERI ANTONIO	SONA
VIA	SAN GIOVANNI CALABRIA	SONA
VIA	SAN QUIRICO	SONA
VIA	SANT'ANNA	SONA
VIA	SARDEGNA	SONA
VIA	SCARLATTI DOMENICO	SONA
VIA	TOSCANINI ARTURO	SONA
VIA	TRUPPE ALPINE	SONA
VIA	TURATI FILIPPO	SONA
VIA	VAL DI SANDRA'	SONA
VIA	VALLE	SONA
VIA	VALLECCHIA	SONA
VIA	VERDI GIUSEPPE	SONA
VIA	VIVALDI ANTONIO	SONA
VIA	BELVEDERE (S.GIORGIO IN SALICI)	S.GIORGIO
VIA	BORSELLINO PAOLO	S.GIORGIO
VIA	BOSCHETTE	S.GIORGIO
VIA	BRUNELLI ENRICO	S.GIORGIO
VIA	CASON	S.GIORGIO
VIA	CASTELLO DON VITTORIO	S.GIORGIO
VIA	CELA'	S.GIORGIO
VIA	CHERUBINA	S.GIORGIO
PIAZZA	CHIESA	S.GIORGIO
VIA	CORTIVI	S.GIORGIO
VIA	DA VINCI LEONARDO	S.GIORGIO
VIA	DEI CIPRESSI	S.GIORGIO
VIA	DEL DONATORE	S.GIORGIO
VIA	GABURRI	S.GIORGIO
VIA	GIUSTI DEL GIARDINO JUSTO	S.GIORGIO
VIA	IL VERONESE PAOLO	S.GIORGIO
VIA	LUGO GIUSEPPE	S.GIORGIO
VIA	MICHELANGELO	S.GIORGIO
VIA	MOLINELLO	S.GIORGIO
VIA	MONTEBRUSON	S.GIORGIO
VIA	PALLADIO ANDREA	S.GIORGIO
VIA	PANARDO DON ELISEO	S.GIORGIO
TRAVERSA	PLATANO (DI VIA)	S.GIORGIO
VIA	PONTE SANTA CATERINA	S.GIORGIO
VIA	RAFFAELLO	S.GIORGIO
VIA	ROSOLOTTI	S.GIORGIO
VIA	SAN ROCCO	S.GIORGIO
VIA	SANTINI	S.GIORGIO
VIA	SEGATTINI A.	S.GIORGIO
VIA	SEGRADI	S.GIORGIO
VIA	TIZIANO	S.GIORGIO

VIA	VITTORIO VENETO CAV. DI	S.GIORGIO
VIA	ZORZI FRATELLI	S.GIORGIO
VIA	ANGIOLIERI CECCO	PALAZZOLO
VIA	BELLARIA DI SOPRA	PALAZZOLO
VIA	BELLARIA DI SOTTO	PALAZZOLO
VIA	BELLEVIE	PALAZZOLO
VIA	BOSCO (PALAZZOLO)	PALAZZOLO
VIA	CASTAGNARO	PALAZZOLO
VIA	CASTAGNE	PALAZZOLO
VIA	CASTELLO	PALAZZOLO
VIA	CAVECCHIE	PALAZZOLO
VIA	CONSOLINI ADOLFO	PALAZZOLO
VIA	DEGLI ALPINI	PALAZZOLO
VIA	DELEDDA GRAZIA	PALAZZOLO
VIA	FATTORI DON PIETRO	PALAZZOLO
LOCALITA`	FERRARINA	PALAZZOLO
VIA	GATTA	PALAZZOLO
VIA	GHIAIA	PALAZZOLO
VIA	GIOVANNI XXIII	PALAZZOLO
VIA	GIRELLI CAV.ANTONIO	PALAZZOLO
VIA	GONELLA GUIDO	PALAZZOLO
VIA	GRAMSCI ANTONIO	PALAZZOLO
VIA	ISONZO	PALAZZOLO
VIA	LA PIRA GIORGIO	PALAZZOLO
VIA	LUCIANI PAPA	PALAZZOLO
VIA	MONTEPAUL	PALAZZOLO
VIA	NEGRI ADA	PALAZZOLO
VIA	OLMO	PALAZZOLO
VIA	PASUBIO	PALAZZOLO
VIA	PERTINI ALESSANDRO	PALAZZOLO
VIA	PIAVE	PALAZZOLO
VIA	PIRANDELLO LUIGI	PALAZZOLO
VIA	PRELE	PALAZZOLO
VIA	QUASIMODO SALVATORE	PALAZZOLO
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	PALAZZOLO
VIA	SALGARI EMILIO	PALAZZOLO
VIA	SANT'ANTONIO DA PADOVA	PALAZZOLO
VIA	STURZO DON LUIGI	PALAZZOLO
VIA	TAGLIAMENTO	PALAZZOLO
VIA	VAL BRUN	PALAZZOLO
VIA	VENTICINQUE APRILE	PALAZZOLO
PIAZZA	VITTORIO VENETO	PALAZZOLO
VIA	ADDA	LUGAGNANO
VIA	ADIGE	LUGAGNANO
VIA	ALEARDO ALEARDI	LUGAGNANO
VIA	ALIGHIERI DANTE	LUGAGNANO
VIA	BARBARANI BERTO	LUGAGNANO
VIA	BATTISTI CESARE	LUGAGNANO
CORTE	BECCARIE	LUGAGNANO
VIA	BECCARIE	LUGAGNANO
VIA	BETLEMME	LUGAGNANO
VIA	BOSCO DON GIOVANNI	LUGAGNANO
VIA	BRENNERO	LUGAGNANO

VIA	BRENTA	LUGAGNANO
PIAZZA	BRUNELLI DON ENRICO	LUGAGNANO
PIAZZETTA	BTG.ALPINI VERONA	LUGAGNANO
VIA	BUSSOLENGO	LUGAGNANO
VIA	CABOTO SEBASTIANO	LUGAGNANO
PIAZZA	CADUTI (DEI)	LUGAGNANO
VIA	CADUTI DEL LAVORO	LUGAGNANO
VIA	CANOVA (LUGAGNANO)	LUGAGNANO
VIA	CAO DEL PRA'	LUGAGNANO
VIA	CAPITELLO	LUGAGNANO
VIA	CARDUCCI GIOSUE'	LUGAGNANO
VIA	CASE NUOVE	LUGAGNANO
VIA	CATTANEO CARLO	LUGAGNANO
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	LUGAGNANO
VIA	COLTRI DON FRANCESCO	LUGAGNANO
VIA	COPPI FAUSTO	LUGAGNANO
VIA	D'ACQUISTO SALVO	LUGAGNANO
VIA	DALLA CHIESA GEN.CARLO ALBERTO	LUGAGNANO
VIA	DAMASCO	LUGAGNANO
VIA	DE AMICIS EDMONDO	LUGAGNANO
VIA	DE GAMA VASCO	LUGAGNANO
VIA	DE GASPERI ALCIDE	LUGAGNANO
VIA	DEI CAVALERI	LUGAGNANO
VIA	DELLA CONCORDIA	LUGAGNANO
VIA	DELLA FILANDA	LUGAGNANO
VIA	DI MEZZO	LUGAGNANO
VIA	DORA BALTEA	LUGAGNANO
VIA	DORA RIPARIA	LUGAGNANO
VIA	EMILIA	LUGAGNANO
VIA	FALCONE GIOVANNI	LUGAGNANO
VIA	FERMI ENRICO	LUGAGNANO
VIA	FESTARA	LUGAGNANO
VIA	FIUME	LUGAGNANO
VIA	FOSCOLO UGO	LUGAGNANO
VIA	FRACASSO DON GIUSEPPE	LUGAGNANO
VIA	FRIULI	LUGAGNANO
VIA	GARIBALDI GIUSEPPE	LUGAGNANO
VIA	GRANDE TORINO	LUGAGNANO
VIA	GRAZIANI GEN. A.	LUGAGNANO
VIA	ISARCO	LUGAGNANO
VIA	KENNEDY ROBERT	LUGAGNANO
VIA	LE MASE	LUGAGNANO
VIA	LEOPARDI GIACOMO	LUGAGNANO
VIA	LIVENZA	LUGAGNANO
VIA	LOMBARDIA	LUGAGNANO
VIA	MAGELLANO FERDINANDO	LUGAGNANO
VIA	MANCALACQUA	LUGAGNANO
VIA	MANZONI ALESSANDRO	LUGAGNANO
VIA	MARCONI GUGLIELMO(LUGAGNANO)	LUGAGNANO
PIAZZA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	LUGAGNANO
VIA	MARTIRI LAV.MARCINELLE	LUGAGNANO
VIA	MESSEDAGLIA ANGELO	LUGAGNANO
VIA	MILANI DON LORENZO	LUGAGNANO

VIA	MINCIO	LUGAGNANO
VIA	MINZONI DON GIOVANNI	LUGAGNANO
VIA	MOLINARA NUOVA	LUGAGNANO
VIA	MONTE GRAPPA (LUGAGNANO)	LUGAGNANO
VIA	MORO ALDO	LUGAGNANO
VIA	NASCIMBENI DON G.	LUGAGNANO
VIA	NAZARETH	LUGAGNANO
VIA	PARINI GIUSEPPE	LUGAGNANO
VIA	PELACANE ANTONIO	LUGAGNANO
VIA	PETRARCA FRANCESCO	LUGAGNANO
VIA	PIEMONTE	LUGAGNANO
VIA	PO	LUGAGNANO
VIA	POLO MARCO	LUGAGNANO
VIA	RANCANI DON G.	LUGAGNANO
VIA	RENO	LUGAGNANO
VIA	ROMA (LUGAGNANO)	LUGAGNANO
VIA	RUBICONE	LUGAGNANO
VIA	SACHAROV ANDREY	LUGAGNANO
VIA	SALAZZARI MARIO	LUGAGNANO
VIA	SAN FRANCESCO	LUGAGNANO
VIA	SAN MARCO	LUGAGNANO
VIA	SANT'ISIDORO	LUGAGNANO
VIA	SARCA	LUGAGNANO
VIA	SCURTOLI	LUGAGNANO
VIA	SETTE LUGLIO 1797	LUGAGNANO
VIA	STADIO	LUGAGNANO
VIA	STAZIONE (LUGAGNANO)	LUGAGNANO
VIA	TARTARO	LUGAGNANO
VIA	TEVERE	LUGAGNANO
VIA	TICINO	LUGAGNANO
VIA	TIRSO	LUGAGNANO
VIA	TOSCANA	LUGAGNANO
VIA	TRENTINO	LUGAGNANO
VIA	VENETO	LUGAGNANO
VIA	VENTIQUATTRO MAGGIO	LUGAGNANO
VIA	VENTISEI APRILE	LUGAGNANO
VIA	VESPUCCI AMERIGO	LUGAGNANO
VIA	VOLTURNO	LUGAGNANO
VIA	ZANELLA GIACOMO	LUGAGNANO

2^ CATEGORIA

TIPO AREA	DENOMINAZIONE	FRAZIONE
VIA	ANTIERA	SONA
VIA	BELLAVISTA (SONA)	SONA
VIA	BELLONA	SONA
LOCALITA`	CA' GIARDINI (SONA)	SONA
LOCALITA`	CA' LITTORIA	SONA
LOCALITA`	CA' ROSSA	SONA
LOCALITA`	CA' TRIPOLI	SONA
VIA	CALVISANA	SONA
VIA	CAMPAGNOLA	SONA
LOCALITA`	CASA BIANCA	SONA
LOCALITA`	CASA ROMANI	SONA

VIA	CASELLA	SONA
LOCALITA`	CASETTA (SONA)	SONA
VIA	CASOTTO	SONA
LOCALITA`	CAVECCHIA	SONA
VIA	CENTURARA	SONA
LOCALITA`	CENTURARETTA	SONA
LOCALITA`	CIVEL	SONA
LOCALITA`	COLOMBARON	SONA
LOCALITA`	CORTE SELLARA	SONA
VIA	FONTONE	SONA
LOCALITA`	GARDINO	SONA
VIA	LA PUNTA	SONA
VIA	LE PEZZE	SONA
LOCALITA`	LIBIA	SONA
VIA	LOVA	SONA
VIA	LUMARA (SONA)	SONA
VIA	MERLA	SONA
VIA	MOLINARA	SONA
VIA	MONTESPADA	SONA
VIA	MONTRESORA	SONA
LOCALITA`	MONTRESORETTA	SONA
VIA	MORSARA	SONA
VIA	PALAZZO	SONA
VIA	PRESA	SONA
VIA	QUAIARA (SONA)	SONA
VIA	ROSSINI GIOACCHINO	SONA
LOCALITA`	RUGOLA	SONA
VIA	SAN MARTINO	SONA
VIA	SANTA CATERINA	SONA
VIA	SANTA LUCIA	SONA
VIA	SANTA RITA	SONA
VIA	SPEZIALA	SONA
VIA	STAZIONE (SONA)	SONA
VIA	TERMINON	SONA
LOCALITA`	TOGNETTA	SONA
VIA	VAL DI STAVA	SONA
VIA	VERONA (SONA)	SONA
LOCALITA`	ARA DECIMA	S.GIORGIO
VIA	BETTOLA	S.GIORGIO
VIA	BETULLA	S.GIORGIO
VIA	BORGHE	S.GIORGIO
LOCALITA`	BROLINETTO	S.GIORGIO
VIA	BROLINO	S.GIORGIO
VIA	BULGARELLA	S.GIORGIO
VIA	CA' VECCHIA FERRARI	S.GIORGIO
VIA	CALIARI	S.GIORGIO
LOCALITA`	CAMPAGNOL	S.GIORGIO
VIA	CANOVE	S.GIORGIO
VIA	CAPPELLIN	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASA FASANI	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASA GIARDINI (S.GIORGIO IN SALICI)	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASA S.DOMENICO	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASA STEFANIA	S.GIORGIO

LOCALITA`	CASA TAVELLE	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASCINA	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASCINETTA	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASETTA (S.GIORGIO IN SALICI)	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASIN	S.GIORGIO
LOCALITA`	CASTELLETTO	S.GIORGIO
LOCALITA`	COLOMBARA	S.GIORGIO
VIA	COLOMBARA FERRARI	S.GIORGIO
VIA	COLOMBAROLA	S.GIORGIO
VIA	CORTE	S.GIORGIO
VIA	CORTE DI SOTTO	S.GIORGIO
LOCALITA`	CORTE PIETA'	S.GIORGIO
VIA	DELL'ARTIGIANATO	S.GIORGIO
LOCALITA`	FENILON	S.GIORGIO
LOCALITA`	FERRARI	S.GIORGIO
VIA	FINCO	S.GIORGIO
VIA	FINILETTO	S.GIORGIO
LOCALITA`	FINILETTO SAN ROCCO	S.GIORGIO
LOCALITA`	FORNELLETTO	S.GIORGIO
LOCALITA`	FORNELLO	S.GIORGIO
LOCALITA`	FORNI	S.GIORGIO
VIA	GIACOMONA	S.GIORGIO
VIA	GROLA	S.GIORGIO
VIA	GUASTALLA NUOVA	S.GIORGIO
VIA	GUASTALLA VECCHIA	S.GIORGIO
VIA	LUMARA (S.GIORGIO)	S.GIORGIO
LOCALITA`	MANDOLARA	S.GIORGIO
LOCALITA`	MASERA	S.GIORGIO
VIA	MOLINO	S.GIORGIO
VIA	MONTAZZO	S.GIORGIO
VIA	MONTE BALDO	S.GIORGIO
LOC.	MONTE LONGO	S.GIORGIO
VIA	MONTE OLIVETO	S.GIORGIO
LOCALITA`	MONTE SINICO	S.GIORGIO
VIA	MONTEBONELLO	S.GIORGIO
VIA	MONTECIMITERO	S.GIORGIO
LOCALITA`	MONTELUPO	S.GIORGIO
VIA	MONZAMBANA	S.GIORGIO
LOCALITA`	PALAZZINA	S.GIORGIO
LOCALITA`	PARADISO	S.GIORGIO
LOCALITA`	PILE	S.GIORGIO
VIA	PIZZAREL	S.GIORGIO
VIA	PLATANO	S.GIORGIO
VIA	QUAIARA (S.GIORGIO IN SALICI)	S.GIORGIO
LOCALITA`	RAGAIOL	S.GIORGIO
VIA	RONCANA	S.GIORGIO
VIA	SGRIFONA	S.GIORGIO
VIA	SPOLVERINA	S.GIORGIO
VIA	TAGLIAFERRO	S.GIORGIO
VIA	TEZZE	S.GIORGIO
LOCALITA`	TION	S.GIORGIO
LOCALITA`	TURCO	S.GIORGIO
VIA	ALBARELLO	PALAZZOLO

LOCALITA`	ALBARELLO DI SOPRA	PALAZZOLO
LOCALITA`	ALBARELLO DI SOTTO	PALAZZOLO
LOCALITA`	BANDEZZA'	PALAZZOLO
LOCALITA`	BARATTERE	PALAZZOLO
VIA	BARBARAGO	PALAZZOLO
VIA	BELLAVISTA (PALAZZOLO)	PALAZZOLO
LOCALITA`	BELLOTTI	PALAZZOLO
VIA	BELVEDERE (PALAZZOLO)	PALAZZOLO
VIA	BRAGATI	PALAZZOLO
LOCALITA`	BUBBIAN	PALAZZOLO
LOCALITA`	CA' GERARD	PALAZZOLO
LOCALITA`	CA' MONTI	PALAZZOLO
VIA	CASSETTE DI SOPRA	PALAZZOLO
VIA	CASSETTE DI SOTTO	PALAZZOLO
VIA	CHIAVICA	PALAZZOLO
VIA	CROCETTE	PALAZZOLO
VIA	LA PRA'	PALAZZOLO
LOCALITA`	LUGHINETTO	PALAZZOLO
VIA	LUGHINO	PALAZZOLO
LOCALITA`	MONTESIN	PALAZZOLO
LOCALITA`	PUNTE	PALAZZOLO
LOCALITA`	QUAIARA (PALAZZOLO)	PALAZZOLO
LOCALITA`	RIVALI	PALAZZOLO
VIA	SABBIONI	PALAZZOLO
VIA	SAN VITTORE	PALAZZOLO
VIA	SANTA GIUSTINA	PALAZZOLO
VIA	VALMARRON	PALAZZOLO
VIA	VENTRETTI	PALAZZOLO
VIA	VERONA (PALAZZOLO)	PALAZZOLO
VIA	FESTARA - rurale	LUGAGNANO
CORTE	MESSEDAGLIA ANGELO	LUGAGNANO